



**Comune di Sassari**

## **RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari, via Bacaredda n. 27, rappresentata dal Direttore Regionale, Carmelo Rau,

### **E**

Comune di Sassari, con sede in Sassari, Piazza del Comune 1 - Palazzo Ducale, rappresentato dal Sindaco, Nicola Sanna, di seguito denominate “le Parti”

### **PREMESSO CHE**

- ✓ l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato prima dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi dall'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) ha previsto, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 50% della quota dei tributi statali maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo;
- ✓ con provvedimento n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa intesa con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, ha definito gli ambiti di intervento e le modalità della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale, prevedendo forme di collaborazione in sede locale, mediante protocolli d'intesa definiti dalle Direzioni Regionali con i Comuni interessati, per definire programmi locali di recupero dell'evasione;
- ✓ l'art. 83, co. 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito di un piano straordinario di controlli, ha previsto ulteriori segnalazioni da parte dei Comuni,

ugualmente incentivate con la quota del 30%, di situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito;

- ✓ l'art. 18, c. 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2010, n. 122, ha aumentato la quota spettante ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali, nella misura del 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo;
- ✓ l'art. 2 comma 10, lett. b) del decreto legislativo n. 23/2011 ha aumentato al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni, disponendo, inoltre, che detta quota è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;
- ✓ con l'art. 1, comma 12-bis del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, al fine di incoraggiare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sale al 100%;
- ✓ con l'art. 1 comma 702 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è determinata nel 55 per cento;
- ✓ con il decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito in legge n. 11 del 27 febbraio 2015 (in vigore dall'1/03/2015) sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 12-bis del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, stabilendo che per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per gli anni dal 2012 al 2017 sale al 100%;
- ✓ con l'art. 4, comma 8 bis, del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, modificato dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016, sono state apportate modifiche all'art. 1, comma 12-bis del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, stabilendo che per la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per gli anni dal 2012 al 2019 sale al 100%;
- ✓ con provvedimento n. 78785/2012 del 29 maggio 2012, il Direttore dell' Agenzia dell'Entrate, previa intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e con l'Agenzia del Territorio per i tributi di relativa competenza, ha disposto le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell'art.1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 e modificato dall'art. 18 del decreto legge n. 78 del 3 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- ✓ con decreto 8 marzo 2013 (“Attuazione dell'art.2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in materia di federalismo fiscale municipale”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2013, sono disciplinate le modalità di recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. In particolare, viene stabilito che il recupero viene effettuato a valere sulle somme spettanti ai Comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attività di accertamento dei tributi statali;

- ✓ Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 2 agosto 2018 con oggetto “Rinnovo Protocollo d’Intesa tra Comune di Sassari ed Agenzia delle Entrate relativamente alla partecipazione del Comune all’attività di accertamento fiscale”.

## **Le parti convengono quanto segue**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

- 1) Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alla partecipazione del Comune all'attività di accertamento fiscale, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 187461 del 3 dicembre 2007, prot. n. 175466 del 26 novembre 2008, prot. n. 24114 del 27 febbraio 2012 e prot. n. 78785 del 29 maggio 2012, che si intendono qui integralmente richiamati.

### **Articolo 2**

#### **Ambito di applicazione**

- 1) i settori nei quali il Comune partecipa all’attività di accertamento fiscale sono quelli individuati dall’art. 4 del citato provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 e, in particolare:
  - ✓ commercio e professioni;
  - ✓ urbanistica e territorio;
  - ✓ proprietà edilizio e patrimonio immobiliare;
  - ✓ residenze fittizie all’estero;
  - ✓ disponibilità di beni e di servizi di rilevante valore, indicativi di capacità contributiva.
- 2) le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate, nell’obiettivo condiviso di sviluppare efficaci forme di collaborazione per il contrasto all’evasione,
- 3) la partecipazione del Comune all’accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall’ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

### **Articolo 3**

#### **Criteri di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale**

- 1) il Comune partecipa all’attività di accertamento fiscale nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 e dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa trasmettendo all’Agenzia delle Entrate informazioni utilizzabili ai fini dell’accertamento dei tributi erariali.
- 2) Le segnalazioni riguardano, a titolo esemplificativo:

- ✓ situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riferimento all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte;
- ✓ controllo dei redditi dei fabbricati locati derivante da:
  - ❖ accertamenti ICI/IMU per immobili che, contrariamente a quanto dichiarato o pagato, risultino affittati;
  - ❖ assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire di agevolazioni in materia ICI/IMU e imposte dirette;
  - ❖ rilevazione di affitti "*in nero*";
- ✓ plusvalenze da cessione di aree edificabili e fabbricati relative a:
  - ❖ soggetti che hanno effettuato cessioni di terreni agricoli ad un prezzo significativamente più alto rispetto ai valori di mercato, quale indizio che potrebbe trattarsi di aree edificabili (quali aree già inserite nel piano regolatore del Comune, non ancora approvato);
  - ❖ soggetti che hanno effettuato cessioni di terreni edificabili ad un prezzo significativamente più basso rispetto ai valori di mercato, quale indice di una possibile omissione di corrispettivi;
- ✓ situazioni relative a soggetti che, fittiziamente, hanno trasferito la residenza all'estero negli stati o territori considerati a fiscalità privilegiata dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4**

##### **Tipologia e contenuto delle segnalazioni**

Le segnalazioni previste dai precedenti articoli hanno ad oggetto il nome e il cognome, il codice fiscale e/o la partita IVA del contribuente e gli atti, fatti e negozi rilevati che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi.

#### **Articolo 5**

##### **Trasmissione delle segnalazioni**

- 1) le segnalazioni previste dai precedenti articoli sono trasmesse agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti per territorio, esclusivamente tramite il sistema SIATEL, in modalità web, secondo le specifiche tecniche indicate nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 e n. 78785/2012 del 29 maggio 2012.
- 2) il flusso informatico è integrato da documentazione cartacea, nel caso di segnalazioni particolarmente complesse.

## **Articolo 6**

### **Trattamento dei dati**

- 1) le notizie e i dati raccolti, che sono trasmessi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal citato decreto legislativo.
- 2) il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono tracciate.

## **Articolo 7**

### **Forme di cooperazione**

L'Agenzia delle Entrate è disponibile a prestare attività di assistenza e consulenza e formazione al Comune nella materia oggetto del presente protocollo di intesa, secondo modalità da definire, con particolare riferimento agli indirizzi dettati dal protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, ANCI e IFEL, siglato a Roma il 19.05.2014.

## **Articolo 8**

### **Durata del protocollo di intesa**

Il presente protocollo d'intesa ha durata di anni tre.

## **Articolo 9**

### **Modifiche**

Le Parti si impegnano a definire, con successivo accordo, le modifiche del presente protocollo d'intesa, che si dovessero, eventualmente, rendere necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, fermo restando che troveranno applicazione automatica le successive previsioni normative che dovessero intervenire in materia, comprese, ovviamente, quelle relative alla quota spettante ai Comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale dei tributi erariali.

09.08.2018

Agenzia delle Entrate  
Direttore Regionale della Sardegna  
Carmelo Rau  
*Firmato digitalmente*

Comune di Sassari  
Il Sindaco  
Nicola Sanna  
*Firmato digitalmente*